

## PARERE IN TEMA DI TENTATIVO

Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di denaro pari ad euro 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurari. Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio. Questi ultimi, ben consapevoli della natura usuraria del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l'abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su di un'autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna. Dopo averlo fatto scendere dall'auto lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci, schiaffi e pugni, i due quindi si allontanano minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale ove gli vengono diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale con prognosi di guarigione di giorni 40. Caio decide di rivolgersi alla polizia a cui riferisce nel dettaglio sia la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usurario effettuato da Caio. Attraverso l'individuazione fotografica operata da Caio, la polizia identifica Mevio e Sempronio.

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Mevio e Sempronio, individui le fattispecie di reato che si configurano a carico dei suoi assistiti e gli istituti giuridici che trovano applicazione nel caso in esame.

### **Giurisprudenza**

- **Cassazione Penale, sez. V, 24.06.2014 n. 42849 (IN CODICE PERCORSI, pag. 1968, colonna 1).** Risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde

del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione.

- **Cassazione Penale, sez. II, 21.11.2014 (IN CODICE PERCORSI, pag. 1968, colonna 1).** Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria.
- **Cassazione Penale, sez. V, 17.04.2013, n. 19548 (IN CODICE PERCORSI, pag. 1720, colonna 1).** Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve.
- **Cassazione Penale, sez. II, 05.02.2013, n. 12568 (IN PERCORSI, pag. 1878, colonna 1).** In tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante: ne consegue che, ai fini della valutazione della idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, della vittima.

## **Svolgimento**

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale in capo a Mevio e Sempronio occorre, preliminarmente, esaminare la condotta materialmente posta in essere da Tizio, onde accertare se i predetti possano avervi concorso, con particolare riferimento al reato di usura di cui all'art. 644 c.p.

La predetta disposizione normativa punisce "chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari". Peraltro, il quinto comma della previsione de qua, sancisce un inasprimento del

trattamento sanzionatorio laddove il reato venga commesso in danno di chi si trovi in stato di bisogno.

Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie illecita in esame si concretizza nella condotta di colui il quale si faccia dare o premettere dalla vittima degli interessi aventi natura usuraria – in quanto superiori al tasso soglia legislativamente previsto ovvero in ragione della sproporzione degli stessi rispetto al tasso medio applicato per operazioni similari – quale corrispettivo per la corresponsione di una somma di denaro. Ai fini della sussistenza del delitto non occorre, invece, che tale condotta sia accompagnata da comportamenti intimidatori o minacciosi i quali, laddove sussistenti, potrebbero concretizzare la diversa fattispecie illecita di estorsione.

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico, quale coscienza e volontà di porre in essere la predetta condotta illecita.

Con riferimento al momento consumativo del reato, deve ritenersi che quest'ultimo, concretizzando una fattispecie illecita a duplice schema, si perfezioni alternativamente nel momento in cui gli interessi vengono corrisposti dal soggetto passivo ovvero, laddove la dazione non si verifichi, in quello in cui quest'ultima venga promessa, con contestuale accettazione dell'obbligazione di pagamento.

Per quanto, poi, attiene alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 c.p., occorre precisare che lo stato di bisogno si concretizzi in una circostanza di fatto tale da limitare – seppure non escludendola – la volontà del soggetto passivo, il quale si determini a concludere l'accordo in condizioni di inferiorità psichica.

Alla luce di quanto sopra, pare evidente che Tizio si sia reso responsabile del reato di usura ai danni di Caio, avendo corrisposto a quest'ultimo la somma pari ad euro 20.000,00 pattuendo, quale corrispettivo, il pagamento di interessi usurari. La persona offesa, peraltro, si trovava senza alcun dubbio in stato di bisogno, cosicché il predetto reato deve ritenersi aggravato ai sensi del comma 5, n. 3 della disposizione normativa de qua. La fattispecie illecita in esame deve inoltre ritenersi consumata nel momento in cui la vittima ha accettato la pattuizione concernente il pagamento dei predetti interessi, determinati in misura superiore rispetto al tasso soglia, non essendosi concretizzata in seguito alcuna dazione.

Accertata la responsabilità di Tizio in ordine al predetto reato, occorre verificare se Mevio e Sempronio, incaricati dal primo della riscossione delle somme pattuite, possano essere considerati concorrenti nel

delitto. Al riguardo, rileva il dettato normativo di cui all'art. 110 c.p., il quale stabilisce che "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita".

Ai fini della sussistenza di una responsabilità penale a titolo di concorso, è necessario che venga apportato alla condotta illecita altrui un contributo agevolatore o istigatore – sotto il profilo materiale o anche solo morale – posto in essere con coscienza e volontà. Non occorre, invece, l'esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, essendo sufficiente l'intervento, anche nel corso dell'azione, purché sussista la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e la volontà di agire unitamente a questi ultimi.

Per quanto concerne, nello specifico, il concorso nel reato di usura, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione" (Cass. pen., sez. V, 24.06.2014, n. 42849).

Ebbene, nella fattispecie de qua, non può dubitarsi del fatto che Mevio e Sempronio abbiano agito, consapevolmente, al fine di riscuotere il credito usurario di Tizio; sebbene tale condotta possa dirsi astrattamente idonea ad integrare l'elemento materiale del reato, nel caso concreto non può ritenersi sussistente l'ipotesi disciplinata dall'art. 110 c.p., stante la intervenuta consumazione del reato in un momento antecedente anche all'incarico ai medesimi affidato, coincidente con la promessa di Caio di provvedere al pagamento pattuito. Gli stessi, infatti, non sono riusciti ad ottenere da quest'ultimo la corresponsione di alcuna somma di denaro, in ragione delle difficoltà economiche dal medesimo palesate. Pertanto, alcun addebito potrà essere mosso a questi ultimi al predetto titolo, occorrendo invece verificare se la condotta dagli stessi posta in essere possa integrare il reato di estorsione. L'art. 629 c.p. punisce "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

L'elemento materiale del delitto deve ritenersi sussistente laddove l'agente, con violenza - fisica o psichica - ovvero mediante minaccia - palese o implicita, diretta o indiretta, determinata o indeterminata - ponga in essere una condotta tale da incutere timore nel soggetto passivo, limitandone la libertà di autodeterminazione ed inducendolo a compiere un atto per sé pregiudizievole.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è poi sufficiente, anche in tale ipotesi, il dolo generico.

Il delitto de quo si consuma nel momento in cui la res estorta venga consegnata, concretizzandosi l'ingiusto profitto in favore dell'agente, con contestuale danno per il soggetto passivo; viceversa, laddove tale evento non si verifichi, dovrà valutarsi la configurabilità dell'ipotesi tentata.

Ebbene, seppure la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio fosse astrattamente idonea ad integrare l'elemento materiale del reato, quest'ultimo non può ritenersi consumato, non essendosi verificato l'evento lesivo.

Occorre, pertanto, richiamare il dettato normativo di cui all'art. 56 c.p. in materia di tentativo, in ragione del quale "chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". A tal fine è quindi necessario che gli atti posti in essere dall'agente, pur non avendo concretamente determinato il verificarsi dell'evento, fossero di per sé stessi idonei ed univocamente diretti a tal fine. Sotto questo profilo, è stato affermato che anche gli atti preparatori possano concretizzare la fattispecie tentata, da cui devono invece distinguersi, anche ai fini del trattamento sanzionatorio, le ipotesi della desistenza volontaria e del recesso attivo.

Nel caso di specie, gli atti realizzati dai due concorrenti devono senza dubbio ritenersi idonei e diretti in maniera inequivoca alla consumazione del reato di estorsione, avendo gli stessi minacciato Caio di morte, laddove egli non avesse provveduto al pagamento della somma dovuta e non essendosi verificato l'evento unicamente per ragioni esterne e sopravvenute, ai medesimi non riconducibili, consistita nel rifiuto di Caio di adempiere, per mancanza delle necessarie risorse economiche. Gli stessi potranno dunque essere chiamati a rispondere del predetto delitto, a titolo di tentativo.

Nel prosieguo, con riferimento alla condotta dai medesimi successivamente posta in essere, occorre richiamare il dettato

normativo di cui all'art. 605 c.p., il quale punisce "chiunque priva taluno della libertà personale".

Sotto il profilo materiale, il reato si concretizza nella limitazione all'altrui libertà di movimento, che ben può essere attuata sia mediante la violenza fisica che morale, purché la stessa sia idonea ad ostacolare la capacità di determinarsi ed agire della persona offesa. Al riguardo, non assume rilevanza la durata dello stato di privazione della libertà, che può protrarsi anche per un periodo di tempo limitato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire sul punto che "integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve" (Cass. Pen., sez. V, 17.04.2013, n. 19548).

L'elemento psicologico del delitto consiste nel dolo generico, non assumendo alcuna rilevanza l'eventuale finalità perseguita dall'agente. Non può dubitarsi del fatto che Mevio e Sempronio si siano resi responsabili del predetto reato, avendo costretto Caio, contro la sua volontà, a salire sulla loro autovettura, conducendolo in aperta campagna. Gli stessi hanno, pertanto, evidentemente privato Caio della propria libertà di movimento e di autodeterminazione, seppure per un periodo di tempo non eccessivamente prolungato.

Da ultimo, occorre rilevare che gli stessi abbiano, in seguito, colpito quest'ultimo mediante calci, schiaffi e pugni; al riguardo, rileva dunque il dettato normativo di cui all'art. 582 c.p., il quale punisce "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente".

L'elemento oggettivo consiste nella condotta di colui il quale cagioni alla vittima una lesione, sia essa fisica o morale, la quale, per la propria natura, possa essere qualificata come malattia. Quest'ultima si concretizza in qualsiasi alterazione anatomico-funzionale apprezzabile, ancorché temporanea e localizzata, dovendosi ritenere tali anche le semplici escoriazioni e le contusioni.

Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico.

I due soggetti agenti devono evidentemente ritenersi responsabili in ordine al predetto reato; ciò in quanto gli stessi hanno, con coscienza e volontà, colpito violentemente Caio più volte, cagionandogli una

malattia nel corpo, consistita nella frattura di un braccio e del setto nasale. Peraltro, poiché tali lesioni sono state ritenute guaribili in quaranta giorni, il predetto reato dovrà ritenersi procedibile d'ufficio, non rientrando nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 582, comma 2 c.p. Mevio e Sempronio ben potranno, dunque, essere chiamati a rispondere, in concorso fra loro, dei reati di cui agli artt. 56, 629, 605 e 582 c.p.